

Concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta del cliente

di [Gianfranco Antico](#), [Massimo Genovesi](#)

Pubblicato il 31 Luglio 2019

Una recente sentenza della Cassazione si è riespressa sul **concorso del consulente fiscale nel reato di dichiarazione fraudolenta del proprio cliente**. Vediamo quindi il caso di specie affrontato, la decisione della Suprema Corte e alcune riflessioni in merito alla responsabilità dei professionisti per i consigli dati ai propri clienti. E' opportuno che i commercialisti conoscano bene i rischi a cui vanno incontro

Concorso del professionista nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false: è sufficiente il dolo eventuale

Nel caso di contestazione del **delitto di dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex [art. 2 del D. Lgs n. 74/2000](#), il dolo specifico richiesto dalla norma per la sua configurazione può essere integrato dal dolo eventuale, riscontrabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva.



Lo ha riaffermato la Terza Sezione della Suprema Corte nella [sentenza n. 28158 del 27 giugno 2019](#).

La sentenza n. 28158 del 27/6/2019

Contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità penale, a titolo di concorso, per il reato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, un **consulente fiscale proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di legittimità** della pronuncia *“nella parte relativa al contributo concorsuale ed all'elemento psicologico”*.

A propria discolpa il ricorrente opponeva che la Corte di merito aveva trascurato importanti elementi a suo favore, individuati nel profilo internazionale delle operazioni contestate, nella collocazione temporale di certe irregolarità e nello scarso valore indiziante delle conversazioni intercettate, per non parlare anche del fatto che era stata *“del tutto trascurata la dichiarazione di C.A. di assunzione piena ed esclusiva delle responsabilità per la scelta di utilizzare le false fatture”*.

Tale pronuncia di merito andava pertanto censurata non avendo indicato *“gli elementi dai quali desumere il contributo concorsuale dei due ricorrenti o il dolo dei medesimi, e che certamente non può avere funzione indiziante l'attività di redazione delle dichiarazioni ritenute mendaci, in quanto compiuta nello svolgimento dell'ordinaria attività professionale”*.

Di tutt'altro avviso la Corte di legittimità che ha ritenuto *“manifestamente infondate o diverse da quelle consentite in sede di legittimità”* le censure opposte, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Con riferimento alla posizione del **professionista**, i giudici aditi hanno preliminarmente rammentato a tutti gli operatori che *“il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale”*: non sembra esserci - infatti - alcun dubbio in giurisprudenza sulla possibilità di configurare il concorso del commercialista con il contribuente *“né, in generale, nei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000, né, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni”* (si veda nota 1).

Ai fini dell'individuazione delle modalità di partecipazione concorsuale, gli Ermellini non hanno potuto fare a meno di rilevare che *“il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale”*, fermo restando - ovviamente - l'obbligo del giudice di esplicitare nella motivazione il proprio convincimento in merito al raggiungimento della prova della partecipazione del reo e del suo concreto apporto causale con le attività degli altri concorrenti.

Con riferimento al profilo della colpevolezza, la Suprema Corte ha ritenuto *“incontestato, e condivisibile”* l'orientamento di legittimità che ritiene il **“dolo eventuale”** compatibile con il **“dolo specifico”** richiesto per int

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento